

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3566**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati PENAZZATO, BUTTÈ, CAVALLARO
NICOLA, BERLOFFA, STORCHI, CIBOTTO***Annunziata il 20 febbraio 1958***Istituzione di un congedo non remunerato a scopo culturale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inquadra in quel processo di difesa e valorizzazione dei diritti e della personalità dei lavoratori, che trova nella Costituzione i suoi principi fondamentali e che richiede dalla legislazione articolazione e compimento.

Essa tende ad assicurare ai lavoratori la possibilità di ottenere un particolare tipo di ferie, non finalizzato allo svago e al ricupero delle energie logorate durante l'anno lavorativo, ma dedicato invece a quel lavoro culturale che è costituito dalla formazione culturale e sociale e dall'elevazione professionale.

Questo tipo di ferie è nuovo nel nostro Paese nel senso che viene qui configurato, come un periodo di tempo che può essere chiesto in aggiunta alle normali ferie: è già in atto invece in altri paesi, ad esempio i paesi scandinavi, mentre il Governo francese ha presentato, sulla scorta di quattro precedenti proposte parlamentari, un proprio disegno di legge in tale senso.

In Italia molti lavoratori hanno già realizzato, nelle loro organizzazioni, manifestazioni culturali per la propria formazione,

ma hanno finora dovuto utilizzare per essa buona parte delle proprie ferie normali.

Poter disporre in determinate epoche di un certo numero di giorni, per dedicarsi ad un lavoro di ripensamento della propria esperienza e di acquisizione di una migliore formazione come lavoratori e come cittadini, non solo non è tempo perduto, ma è cosa che si rende sempre più necessaria nei processi della vita moderna, anche in considerazione delle nuove fasi di sviluppo che attendono il mondo del lavoro.

Le ferie culturali costituiscono per i lavoratori uno sforzo da essi stessi compiuto per essere membri sempre più partecipi alla vita sociale e per divenire elementi sempre meglio qualificati nelle rispettive aziende: per parteciparvi essi rinunciano al proprio salario, perché tali ferie sono senza remunerazione a differenza di quelle normali che sono retribuite.

Esse non vengono a incidere negativamente sui ritmi produttivi e sul regolare andamento delle aziende, perché si prevedono specifiche garanzie: la prima si realizza con la limitazione dell'obbligo di concedere le

ferie culturali per una percentuale limitata del personale occupato (in calce, a titolo di esempio, si riporta una tabella indicativa (a)) e ciò anche in considerazione che il problema, almeno per ora, interessa solo le élites più responsabili della classe lavoratrice. La seconda consiste nella facoltà delle aziende di rinviare la concessione del diritto, quando le esigenze funzionali richiedano di non sottrarre nessuna energia; in questo caso però, ad evitare che il fraporsi di restrizioni eccessive elimini di fatto il diritto alle ferie culturali, è previsto che il rinvio non possa avvenire per due anni di seguito.

A ulteriore garanzia della serietà delle iniziative culturali per le quali i lavoratori, che lo fanno a proprie spese, chiederanno queste speciali ferie, è previsto che il Ministero del lavoro stabilisca con proprio decreto, ogni biennio, l'elenco delle organizzazioni di lavoratori e delle istituzioni abilitate a promuovere iniziative culturali, per le quali si possono richiedere le speciali ferie di cui alla presente proposta, e nel contempo controlli

la serietà della metodologia dei programmi, senza entrare tuttavia nel merito dei contenuti che sono lasciati alla libera e responsabile scelta delle organizzazioni e istituzioni stesse.

In alcuni casi è già in uso concedere, da parte degli imprenditori, alcuni giorni di congedo straordinario, in occasione di congressi e altre manifestazioni a propri dipendenti che rivestano cariche sindacali. In altri paesi è alquanto diffusa questa regolamentazione e sovente i contratti collettivi prevedono espressamente queste possibilità di congedo. Naturalmente anche nel nostro Paese non tarderà ad affermarsi analoga tendenza, ed anzi sarà proprio la contrattazione collettiva che, col progressivo estendersi e maturarsi dell'azione sindacale, raggiungerà le maggiori realizzazioni in questo campo, anche al di là del disposto della legge.

Per le considerazioni suesposte, i proponenti confidano che la Camera vorrà approvare la presente proposta di legge, nella fiducia che essa concorrerà alla responsabile elevazione sociale dei lavoratori italiani.

(a) Nelle imprese fino	a	50 dipendenti, beneficiari	N.	2
»	da 51 a 100	»	»	4
»	da 101 a 150	»	»	6
»	da 151 a 200	»	»	8
»	da 201 a 300	»	»	10
»	da 301 a 500	»	»	14
»	da 501 a 1.000	»	»	20
»	da 1.000 a 2.000	»	»	30

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori subordinati alle dipendenze di aziende private hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad un congedo non retribuito della durata massima di dodici giornate lavorative, per partecipare a corsi residenziali e a sessioni di studio, concernenti la formazione sociale e professionale e l'educazione degli adulti.

ART. 2.

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore almeno un mese prima dell'inizio del corso e della sessione, indicandone la durata e l'organizzazione di lavoratori che ne è responsabile.

Il datore di lavoro, sentita la Commissione interna, qualora essa sia istituita, nei dieci giorni successivi comunica al lavoratore la concessione o meno del congedo.

In caso di diniego — che deve essere motivato — il lavoratore ha diritto ad ottenere il congedo entro l'anno seguente, salvo il disposto del successivo articolo 6.

ART. 3.

I corsi residenziali e le sessioni di studio di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere istituiti da organizzazioni di lavoratori di importanza nazionale o da istituzioni culturali riconosciute idonee con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne pubblica l'elenco ogni biennio.

Al termine dei corsi i partecipanti dovranno ricevere in attestato di frequenza da esibire alla direzione della azienda.

ART. 4.

La lista dei corsi residenziali e delle sessioni di studio istituite dalle organizzazioni di lavoratori o dalle istituzioni di cui all'articolo 3 della presente legge deve essere presentata — unitamente ai relativi programmi — ogni anno, a cura delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la loro autorizzazione ai fini della presente legge.

ART. 5.

Il periodo del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere imputato in conto delle ferie annuali retribuite ed è considerato come un periodo di lavoro effettivo, fatta eccezione per la corrispondenza della retribuzione.

ART. 6.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa ogni biennio, con proprio decreto e per ciascun tipo di impresa, la percentuale numerica di lavoratori aventi diritto a beneficiare del congedo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 7.

I contratti collettivi, generali o aziendali, possono contenere disposizioni più favorevoli ai lavoratori di quelle contenute nella presente legge.

ART. 8.

Gli impiegati civili dello Stato possono far valere come valido motivo, per ottenere il congedo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la partecipazione ai corsi residenziali e alle sessioni di studio di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

ART. 9.

Il personale dipendente dai comuni e dalle provincie e quello dipendente dagli enti di diritto pubblico ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad un congedo della durata massima di dodici giornate lavorative, per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge, nei limiti che saranno fissati dalle rispettive amministrazioni.

ART. 10.

I datori di lavoro che non ottemperassero alle disposizioni della presente legge incorrono nella ammenda di lire 3.000 per ogni giornata di congedo di cui i lavoratori non abbiano potuto usufruire.